SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 luglio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3885)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309/2003, n. 3339/2004, n. 3405/2005, n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n. 3734/2009 e successive modificazioni;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2009 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009, nonché l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazione e la nota del Presidente della Regione Calabria del 7 giugno 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841 e, in particolare, l'art. 6, comma 2;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione e la nota del Prefetto di Foggia del 14 giugno 2010»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2009, n. 3793;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3836 e, in particolare, l'art. 17;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010 di proroga dello stato di emergenza in relazione alle attività di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 rifiuti solidi urbani e liquami e Conte di Troia, fino al 31 gennaio 2011;

Vista la nota del 24 maggio 2010 del Presidente della Regione Puglia;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e n. 3880 del 3 giugno 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009 con cui è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, nonché l'ordinanza n. 3691 del 2008 e l'art. 17 dell'ordinanza n. 3738 del 5 febbraio 2009»;

Vista la nota del 18 giugno 2010 del Commissario delegato per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3884 del 18 giugno 2010 recante: «Disposizioni urgenti conseguenti alla chiusura dello stato di emergenza nell'area archeologica di Pompei ed all'avvio della fase post-emergenziale»;
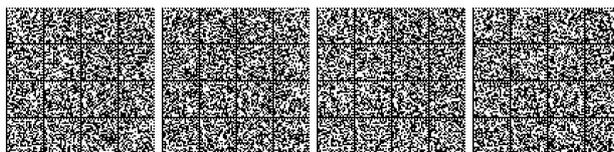
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 e la nota del 25 maggio 2010 del Presidente della regione Liguria;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed, in particolare, l'art. 6, comma 2, che consente l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3264 del 2003 recante: «Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di Noto» e successive modificazioni ed integrazioni e la nota del 21 giugno 2010 del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3801 del 7 agosto 2009, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004» e la nota del 24 giugno 2010 del Presidente della Regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2010, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2011 lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009 e la relativa ordinanza n. 3847 del 5 febbraio 2010, nonché la nota del Presidente della regione Veneto del 22 giugno 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009 nonché la nota del 22 giugno 2010 dell'Ufficio del Commissario delegato;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare il comma 2, in cui è previsto che per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, continuano ad applicarsi le disposizioni previste nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007;

Vista la nota in data 11 giugno 2010 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 con il quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3567 del 5 marzo 2007, nonché la richiesta della Regione Liguria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, nonchè la nota del 18 giugno 2010 del Presidente della Regione Veneto;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore alla protezione civile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009, per assicurare il complessivo coordinamento della gestione degli interventi dei piani adottati con propri provvedimenti ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3405/2005 e n. 3495/2006, n. 3610/2007 e n. 3709/2008 e successive modificazioni, provvede a unificare le residue attività da porre in essere nel territorio regionale nell'ambito delle iniziative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2009, avvalendosi dei poteri della sopra richiamata ordinanza n. 3824/2009 ed utilizzando le risorse finanziarie già assegnate nell'ambito delle sopra citate ordinanze.

2. Per consentire il proseguimento delle iniziative di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009 il Direttore centrale della protezione civile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato soggetto attuatore e provvede con i poteri di cui alla medesima ordinanza e con le risorse finanziarie stanziate dal sopra citato art. 5.

Art. 2.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «Amministrazioni statali» sono aggiunte le seguenti parole: «e regionali, Enti locali».

Art. 3.

1. All'art. 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2010, n. 3856, dopo le parole: «costa ionica» sono aggiunte le seguenti: «e tirrenica».
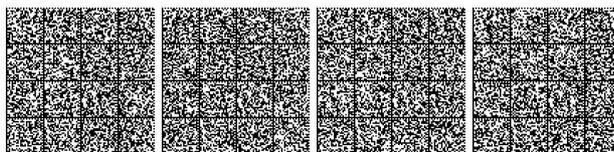
2. Al comma 5, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3862, le parole: «e da un rappresentante dell'Università della Calabria o, nel caso in cui quest'ultimo ne faccia parte ad altro titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «, da un rappresentante dell'Università della Calabria e».

3. Al comma 6, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3862, dopo le parole: «16 gennaio 2009» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di tre unità, con oneri a carico dell'art. 12 della presente ordinanza.».

Art. 4.

1. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 dopo le parole: «direzione lavori» sono aggiunte le seguenti: «, il RUP e la commissione di collaudo».

Art. 5.

1. Il termine previsto dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841 è prorogato fino al 31 gennaio 2011.

2. Per lo svolgimento delle attività tecniche relative alle bonifiche all'interno dei Siti d'interesse nazionale di Brindisi, Taranto e Manfredonia - aree a mare, di cui al comma 1 il Commissario delegato si avvale, in regime ordinario, dei soggetti, ivi compreso il soggetto attuatore, di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2009, n. 3793 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni il Prefetto di Foggia-Soggetto attuatore è autorizzato ad utilizzare, fino al 31 dicembre 2010, la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza sopra citata.

Art. 7.

1. Per consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, fino al 31 dicembre 2010.

Art. 8.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2009, n. 3793 e successive modifiche ed integrazioni, il personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5 è posto anche in posizione di comando o distacco, in deroga ai contratti delle rispettive Amministrazioni, Enti e Società di provenienza.

2. Il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore sono autorizzati, sulla base dei programmi da redigere quadrimestralmente, d'intesa con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, a destinare per la realizzazione degli interventi previsti nei predetti programmi, le risorse finanziarie che si rendono disponibili.

3. All'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2009, n. 3793 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole «a totale capitale pubblico» sono inserite le seguenti «e delle relative società di scopo di Società a capitale pubblico».

4. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2009, n. 3793 e successive modifiche e integrazioni è apportata la seguente modifica: alla lettera *d)*, dopo il numero «48» è aggiunto il seguente numero «49». sono aggiunte le seguenti disposizioni normative «artt. 10, 54, 63, 64, 65, 66, 68, 79, 85».

5. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2009, n. 3793 e successive modifiche e integrazioni dopo la lettera *g)* sono aggiunte le seguenti: «*h)* art. 17, comma 30, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; *i)* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 7, comma 6bis, 35, 36, e 53; *l)* legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 54.»

6. Per l'espletamento delle iniziative previste dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009, n. 3793, e successive modificazioni ed integrazioni si provvede anche ai sensi dell'art. 3 della predetta ordinanza.

Art. 9.

1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 è aggiunto il seguente alinea «- decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, art. 3».

2. Al personale delle Forze armate incluso quello volontario in ferma prefissata impiegato nel territorio del comune di Montaguto ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la corresponsione dei compensi per le ore di lavoro straordinario effettivamente prestato in deroga alla normativa vigente.

3. I compensi da corrispondere al personale volontario in ferma prefissata delle Forze armate di cui al comma 2 sono commisurati agli importi previsti per il grado di primo caporal maggiore o corrispondenti.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

1. L'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006 è soppresso.

Art. 11.

1. I commi 5 e 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3884 del 18 giugno 2010 sono soppressi.

2. All'art. 6, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2010, n. 3873 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole «mensili pro-capite,» sono aggiunte le seguenti parole «da effettuarsi su richiesta del Commissario Delegato a cura delle Amministrazioni di appartenenza, nei confronti delle quali sarà disposto il relativo rimborso».

Art. 12.

1. Allo scopo di avviare celermente la realizzazione degli impianti necessari al superamento del contesto emergenziale il Commissario delegato, di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2010, sottopone i progetti degli impianti e delle relative opere alla procedura disciplinata dall'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e i termini previsti al comma 3 ed al comma 4 della sopra indicata disposizione sono entrambi ridotti a 15 giorni.

2. Il Commissario delegato, ove necessario, avvia la procedura di valutazione d'impatto ambientale e le procedure inerenti ai progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

3. Per assicurare il coordinamento delle funzioni pubbliche coinvolte nella fase di approvazione degli interventi, il Commissario delegato indice, ove necessario, anche per l'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, apposite conferenze di servizi decisorie assicurando la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati al governo del territorio.

4. In considerazione del preminente interesse pubblico delle opere di cui al comma 1 il Commissario delegato convoca la conferenza di servizi, da tenersi nei successivi tre giorni, per l'approvazione del progetto e per l'acquisizione, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. La convocazione della conferenza di servizi è effettuata tramite telefax o altro mezzo telematico o informatico idoneo.

5. Qualora alla conferenza di servizi uno o più rappresentanti di Amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

6. La conferenza di servizi adotta la propria determinazione a maggioranza dei presenti.

7. In sede di svolgimento della conferenza di servizi i soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuno tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte, indicando le condizioni e gli elementi necessari per il consenso.

8. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, convocata dal Commissario delegato, da concludersi entro 10 giorni dalla convocazione.

9. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico - territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si esprime nei successivi quindici giorni, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale e degli enti locali, la decisione è rimessa al Presidente della Regione Siciliana, che si esprime nei successivi quindici giorni dalla richiesta del Commissario.

10. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui ai commi precedenti, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

11. La determinazione della Conferenza dei servizi convocata ai sensi del presente articolo costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Art. 13.

1. Per il compimento delle iniziative dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, il Commissario delegato Presidente della medesima regione e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, è autorizzato ad utilizzare € 4.000.000,00 rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004.
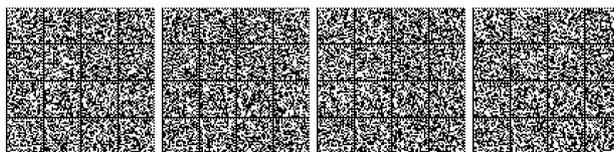
2. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774 del 28 maggio 2009 è soppresso il seguente periodo: «- quanto a € 4.000.000,00 rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004».

Art. 14.

1. Per consentire la prosecuzione delle attività inerenti ai lavori di restauro della Cattedrale di S. Nicolò di Noto e di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006, con particolare riferimento all'affresco della navata centrale, del catino absidale e dei portoni laterali, è assegnata al Commissario delegato-Prefetto di Siracusa la somma di € 1.450.064,57 a valere sulle economie rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003, già restituiti al Fondo della protezione civile.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dal Dipartimento della protezione civile sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato-Prefetto di Siracusa.

Art. 15.

1. Il Presidente della Regione Basilicata - Commissario delegato provvede entro e non oltre il 31 dicembre 2010 al definitivo completamento delle iniziative già programmate per il superamento del contesto di criticità conseguente agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004.

Art. 16.

1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010 le parole «della regione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 6, comma 2, della presente ordinanza».

Art. 17.

1. Il contributo previsto dall'art. 1, comma 1, lett. *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 può essere concesso, anche per la demolizione o la delocalizzazione dell'immobile sede dell'attività produttiva, commisurato al valore dell'immobile, con le modalità di cui al comma 2 del medesimo art. 1.

2. Il Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana può concedere, nel limite di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009, contributi anche per i danni subiti dagli arredi strettamente necessari e il loro ristoro commisurati al valore medio di mercato.

Art. 18.

1. Per assicurare il completamento degli interventi di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008, così come disposto dall'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato a trasferire, in deroga alle norme di contabilità, la somma di € 1.300.000,00 nella contabilità speciale n. 5123 intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19.

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2007, al fine di mitigare la pesante interferenza della viabilità e del tessuto urbano con il reticolo idrografico nel bacino del torrente Fereggiano il Commissario delegato è autorizzato ad estendere gli interventi di copertura anche al tratto del torrente già interessato dai lavori di miglioramento dell'officiosità idraulica.

2. Tenuto conto dell'urgenza di procedere alle attività di cui al comma 1 entro la prossima stagione invernale anche per la salvaguardia degli interessi primari della popolazione esposta, già alla base degli interventi in atto, e dell'impossibilità tecnica di provvedere a tal fine all'installazione di un ulteriore cantiere, il Commissario delegato è autorizzato a procedere, anche in deroga all'art. 57, comma 5, lettera a.1) del decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, fermi restando i prezzi già offerti in sede di gara.

Art. 20.

1. Per consentire la ricostruzione degli immobili resi inagibili dagli eventi calamitosi del 18 luglio 2009 verificatisi nel territorio del comune di Borca di Cadore in provincia di Belluno, il Commissario delegato-Presidente della Regione Veneto e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, è autorizzato a derogare alla legge regionale del Veneto n. 4 del 30 gennaio 1997. A tal fine, si provvede utilizzando l'importo ripartito con delibera della Giunta regionale n. 3429 del 2009 - allegato C - e autorizzato nell'ambito di quanto definito all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A08510

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2010.

Modifica dei PPDG 19 marzo 2008 e 26 ottobre 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Udine, denominato «Sportello di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Udine».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG 19 marzo 2008 e 26 ottobre 2009 d'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, codice fiscale n. 00460830300, denominato «Sportello di conciliazione C.C.I.A.A. Udine»;

Vista l'istanza in data 10 marzo 2010, prot. m. dg DAG, 22 marzo 2010, n. 42712.E, con la quale il dott. Da Pozzo Giovanni, nato a Tolmezzo (Udine) il 28 agosto1955, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Udine ha chiesto l'inserimento di venticinque ulteriori conciliatori (21 in via esclusiva e 4 in via non esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

con rapporto di lavoro in via esclusiva:

avv. Agosti Paolo, nato a Bussolengo (Verona) il 14 gennaio 1965;

dott. Bulfoni Sabrina, nata a Udine il 25 maggio 1975;

avv. Caracci Cristiano, nato a Udine il 24 agosto 1948;

rag. Castenetto Giuliano, nato a Povoletto (Udine) il 7 settembre 1961;

dott. Dal Bon Elisabetta, nata a Cividale del Friuli (Udine) il 26 maggio 1980;

rag. Di Marco Paola, nato a Spilimbergo (Pordenone) il 3 settembre 1967;

dott. Donda Barbara, nata a Udine il 15 maggio 1975;

dott. Dozzi Albertina, nata a Udine il 14 dicembre 1960;

dott. Freschi Flavio, nato a Udine il 27 maggio 1957;

avv. Gruarin Monica, nata a San Vito al Tagliamento (Pordenone) il 12 marzo 1960;

dott. Masotti Katia, nata a Bolzano l'8 novembre 1963;

dott. Paladini Nicola, nato a Lucca il 21 luglio 1973;

dott. Pavan Serena, nata a Cividale del Friuli (Udine) il 6 gennaio 1976;

dott. Pecoraro Umberto, nato a Udine il 17 aprile 1963;

dott. Pontello Ingrid, nata a San Daniele del Friuli (Udine) il 20 giugno 1985;

dott. Predan Francesca, nata a Cividale del Friuli (Udine) il 22 dicembre 1976;

dott. Ronchi Graziella, nata ad Udine l'8 gennaio 1972;

avv. Sialino Alessia, nata ad Udine il 30 giugno 1967;

dott. Tibalt Eva, nata a Palmanova (Udine) il 16 gennaio 1981,

rag. Spollero Andrea (Udine) il 12 ottobre 1968;

dott. Vidrigh Mauro, nato a Tolmezzo (Udine) il 18 maggio 1968;

con rapporto di lavoro in via non esclusiva:

avv. Fabris Francesca, nata a Gorizia il 1° gennaio 1979;

dott. Santin Nicola, nato a Pordenone il 26 novembre 1969;

avv. Zamparutti Monica, nata a Udine il 31 agosto 1963;

dott. Zotta Lorenzo, nato a Bassano del Grappa (Udine) il 10 agosto 1965;

Dispone:

La modifica dei PPDG 19 marzo 2008 e 26 ottobre 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, codice fiscale n. 00460830300, denominato «Sportello di conciliazione C.C.I.A.A. Udine», limitatamente all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori deve intendersi ampliato di venticinque ulteriori unità:

con rapporto di lavoro in via esclusiva (n. 21): avv. Agosti Paolo, nato a Bussolengo (Verona) il 14 gennaio 1965; dott. Bulfoni Sabrina, nata a Udine il 25 maggio 1975; avv. Caracci Cristiano, nato ad Udine il 24 agosto 1948; rag. Castenetto Giuliano, nato a Povoletto (Udine) il 7 settembre 1961; dott. Dal Bon Elisabetta, nata a Cividale del Friuli (Udine) il 26 maggio 1980; rag. Di Marco Paola, nato a Spilimbergo (Pordenone) il 3 settembre 1967; dott. Donda Barbara, nata ad Udine il 15 maggio 1975; dott. Dozzi Albertina, nata ad Udine il 14 dicembre 1960; dott. Freschi Flavio, nato a Udine il 27 maggio 1957; avv. Gruarin Monica, nata a San Vito al Tagliamento (Pordenone) il 12 marzo 1960; dott. Masotti Katia, nata a Bolzano l'8 novembre 1963; dott. Paladini Nicola, nato a Lucca il 21 luglio 1973; dott. Pavan Serena, nata a Cividale del Friuli (Udine) il 6 gennaio 1976; dott. Pecoraro Umberto, nato a Udine il 17 aprile 1963; dott. Pontello Ingrid, nata a San Daniele del Friuli (Udine) il 20 giugno 1985; dott. Predan Francesca, nata a Cividale del Friuli (Udine) il 22 dicembre 1976; dott. Ronchi Graziella, nata ad Udine l'8 gennaio 1972; avv. Sialino Alessia, nata ad Udine il 30 giugno 1967; dott. Tibalt Eva, nata a Palmanova (Udine) il 16 gennaio 1981; rag. Spollero Andrea (Udine) il 12 ottobre 1968; dott. Vidrigh Mauro, nato a Tolmezzo (Udine) il 18 maggio 1968;

con rapporto di lavoro in via non esclusiva (n. 4): avv. Fabris Francesca, nata a Gorizia il 1° gennaio 1979; dott. Santin Nicola, nato a Pordenone il 26 novembre 1969; avv. Zamparutti Monica, nata ad Udine il 31 agosto 1963; dott. Zotta Lorenzo, nato a Bassano del Grappa (Udine) il 10 agosto 1965.

Resta ferma l'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08185

PROVVEDIMENTO 16 giugno 2010.

Modifica dei PPDG 5 maggio 2009, 14 ottobre 2009 e 10 dicembre 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della «CAMERA ARBITRALE DI ROMA», Azienda Speciale della «Camera di Commercio I.A.A. di ROMA», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Visti i PPDG 5 maggio 2009, 14 ottobre 2009 e 10 dicembre 2009 d'iscrizione al n. 44 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della «CAMERA ARBITRALE DI ROMA»,
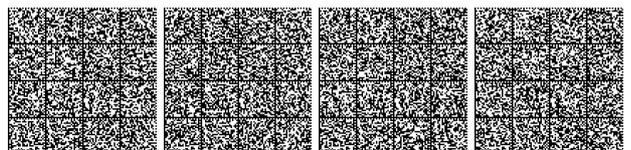
Azienda Speciale della «Camera di Commercio I.A.A. di ROMA», con sede legale in Roma, via Dè Burrò n. 147, C.F. e P.IVA 08790001005;

Vista l'istanza del 22 marzo 2010 prot. m. dg DAG 30 marzo 2010 n. 47471.E con la quale il dott. Andrea MONDELLO, nato a Roma il 18 luglio 1949, in qualità di legale rappresentante della «CAMERA ARBITRALE DI ROMA», Azienda Speciale della «Camera di Commercio I.A.A. di ROMA», ha chiesto l'inserimento di due ulteriori unità nell'elenco dei conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. *e)* del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *f)* del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato D.M. 222/2004 per i conciliatori:

dott. BARTOLINI Gianluca, nato a Roma il 28 giugno 1966;

avv. CARRESE Carlo, nato a Roma il 19 novembre 1968;

Dispone:

La modifica dei PPDG 5 maggio 2009, 14 ottobre 2009 e 10 dicembre 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 della «CAMERA ARBITRALE DI ROMA», Azienda Speciale della «Camera di Commercio I.A.A. di ROMA», con sede legale in Roma, via Dè Burrò n. 147, C.F. e P.IVA 08790001005, limitatamente all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità: (in via non esclusiva) dott. BARTOLINI Gianluca, nato a Roma il 28 giugno 1966 e avv. CARRESE Carlo, nato a Roma il 19 novembre 1968.

Resta ferma l'iscrizione al n. 44del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.M. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 16 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08511

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2010.

Autorizzazione alla riscossione coattiva, tramite ruolo, dei crediti derivanti dalla fornitura di acqua ad uso potabile, vantati dalla Società Siciliacque S.p.A., partecipata dalla regione Siciliana.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare il comma 3-*bis*, dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Viste le note n. 2057 del 30 ottobre 2008 e n. 2335 del 15 dicembre 2008 con le quali il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche ha rappresentato la necessità di consentire la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalle società a partecipazione pubblica per la fornitura di acque primarie, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore;

Vista la nota del 2 ottobre 2009, n. 7144, con la quale la Società Siciliacque S.p.a. società partecipata dalla regione Siciliana, ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti derivanti dalla fornitura di acqua ad uso potabile a comuni ed enti della Sicilia;

Considerato che la predetta società provvede anche alla manutenzione delle strutture esistenti e realizza nuove infrastrutture per incrementare la disponibilità delle risorse idriche regionali;

Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 22110 del 17 marzo 2010;

Ritenuto che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei crediti derivanti dalla fornitura di acqua ad uso potabile vantati dalla Siciliacque S.p.a., società partecipata dalla regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 291

10A08341

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Giovanni Giannasco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Giovanni Giannasco, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3 rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro San Nicola di Picone Michele in Aversa (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Giovanni Giannasco, cittadino italiano, nato a Aversa (Caserta) in data 10 novembre 1990, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08188

DECRETO 8 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. D'Alessio Stefano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti termici, idraulici, distribuzione e utilizzazione di gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. D'Alessio Stefano, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della licenza di scuola media conseguita nel 1991 presso la scuola media statale con sede a Formello (Roma), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti termici, idraulici, distribuzione e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Albania e in Italia, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di impianti di installazione per la distribuzione e l'utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 37/2008, per mancanza di esperienza specifica professionale;

Sentito il parere del rappresentante dell'associazione di categoria CNA - Installazione impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 17894 del 29 marzo 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dimostrando di possedere la necessaria esperienza professionale richiesta;

Tenuto conto che la suddetta esperienza professionale documentata dal richiedente è stata maturata, in qualità di dipendente, presso ditta abilitata in Albania, come tecnico collaudatore per impianti di gas con la qualifica di responsabile del reparto;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. D'Alessio Stefano, cittadino italiano, nato ad Roma il 29 ottobre 1977 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Albania ed in Italia, in imprese del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 8 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08186

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Coiciu Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Coiciu Eugenia, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di cosmeticā conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e la congrua esperienza professionale, svolta sia in qualità di lavoratrice autonoma che dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di cosmeticā rilasciato dalla Universitatea Europa Ecor U.S. di Bucarest (Romania), nella sessione d'esame di luglio 1994, alla sig.ra Coiciu Eugenia nata a Focsani (Romania) il 27 luglio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A08189

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Diehn Alina Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Diehn Alina Magdalena, cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Kosmetiker» conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Kosmetiker» rilasciato dalla scuola professionale per estetista di Amburgo (Germania) in data 15 luglio 2005, alla sig.ra Diehn Alina Magdalena, nata a Kronstadt (Germania) il 17 febbraio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A08190
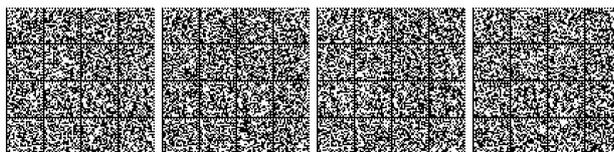
DECRETO 26 maggio 2010.

Nomina dei rappresentanti di categoria delle speciali commissioni presso il Comitato provinciale INPS di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

DI TREVISO

V I S T A la legge 9.3.89, n. 1988;

V I S T O in particolare l'art. 46 della predetta legge che al comma 3 prevede le tre Commissioni speciali del Comitato Provinciale I.N.P.S., per l'esame dei ricorsi relativi alle prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e alle prestazioni di maternità per tali lavoratori;

V I S T O il proprio Decreto n. 887 del di ricostituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S di Treviso;

VISTO l'art. 35 del D.P.R. 30.4.1970, n. 639;

CONSIDERATO che, ai sensi delle precitate disposizioni, i quattro membri previsti per ciascuna di dette Commissioni debbono essere designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative operanti in provincia;

che sono state interpellate le seguenti Organizzazioni:

ARTIGIANATO TREVIGIANO - CASARTIGIANI TREVISO
CONFARTIGIANATO DELLA MARCA TREVIGIANA
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO
CONFESERCENTI
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI
UNIONE GENERALE COLTIVATORI
UNASCOM

CONSIDERATO che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette Organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;
che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni Sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) attività svolta in favore degli associati (partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro etc.).

CONSIDERATO che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni, risultano più rappresentative le seguenti Organizzazioni Sindacali:

PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

PER GLI ARTIGIANI

CONFARTIGIANATO DELLA MARCA TREVIGIANA
ARTIGIANATO TREVIGIANO - CASARTIGIANI TREVISO.

PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

UNASCOM
CONFESERCENTI

VISTE le designazioni effettuate dalle succitate Organizzazioni Sindacali:

D E C R E T A

come di seguito specificato sono nominati i rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle tre speciali Commissioni del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Treviso, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9.3.1989, n. 88;

a) per la speciale **COMMISSIONE per i COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI e COLONI** i sigg.:

FARAON Francesco designato da Federazione Provinciale Coldiretti

FRESCHET Leonardo designato da “ “ “

MAGGIOTTO Antonio designato da “ “ “

ROTTIN Antonio designato da Confederazione Italiana Agricoltori

b) per la speciale **COMMISSIONE per gli ARTIGIANI** sigg.:

BALLAN Maurizio designato da Confartigianato della Marca Trevigiana

COMIN Marco designato da “ “ “ “

MORETTIN Patrice designato da “ “ “ “
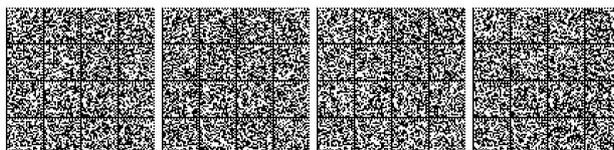
BASTASI Ilaria designata da Artigianato Trevigiano – Casartigiani Treviso

c) per la speciale **COMMISSIONE per gli ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI** i sigg.:

COLLEONI Luciano designato da UNASCOM di Treviso

GOBBO Pietro designato " "

SIMEON Marco designato " "

PELLEGRINELLI Maria Cristina designata da CONFESERCENTI.

Dette Commissioni saranno presiedute rispettivamente da:

– DE COL Carla
– GARIBBO Stefano
– BERTUOLA Luca

e composte inoltre da:

– Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso

– Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Treviso

– Direttore della sede Provinciale I.N.P.S. di Treviso.

Dette Commissioni svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Treviso, ricostituito con decreto n. 887 del 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Treviso, 26 maggio 2010

Il direttore provinciale reggente: ORLANDI

10A08180
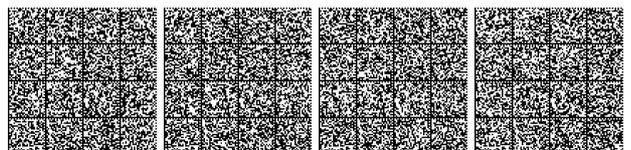
DECRETO 26 maggio 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TREVISO

VISTA la legge 9.3.1989, n. 88, nella parte in cui modifica l'art. 34 del D.P.R. 30.4.1970, n. 639;

VISTO l'art. 35 del D.P.R. 30.4.1970, n. 639;

VISTO il proprio decreto n. 836 del 28.3.2006 concernente il rinnovo del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Treviso;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla sua ricostituzione, essendo decorso il quadriennio di carica;

VISTO l'art. 3 della L. 25.3.1999, n. 75;

VISTA la legge 15 luglio 1994, n. 444 recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

PROVVEDUTO in via preventiva, sulla base dei dati in possesso dell'Ufficio ed interpellate le Organizzazioni Sindacali interessate, alla ripartizione così come segue dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nei settori economici interessati all'attività dell'Istituto, in relazione all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia – ritenendo, comunque, di dover assicurare la rappresentanza datoriale di tutti i settori produttivi in aderenza allo spirito della composizione dell'organo come innovato dall'art. 44 della legge n. 88/89 (riduzione dei rappresentanti dei datori di lavoro da 6 a 4) – alla consistenza numerica e al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate, al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto:

LAVORATORI DIPENDENTI

n. 6 - Industria/Artigianato di cui uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda
n. 3 - Terziario
n. 2 - Agricoltura

DATORI DI LAVORO
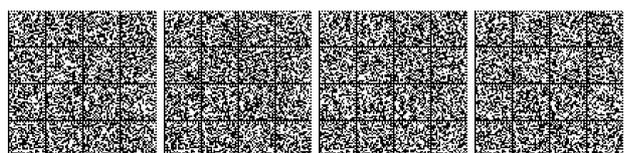
n. 1 - Agricoltura
n. 1 - Industria
n. 1 - Terziario

LAVORATORI AUTONOMI

n. 1 - Agricoltura
n. 1 - Artigianato
n. 1 - Commercio

CONSIDERATO che, ai sensi delle precitate disposizioni, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali più rappresentative operanti nella provincia;
che sono state interpellate le seguenti Organizzazioni Sindacali operanti nella provincia:

PER I LAVORATORI DIPENDENTI

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL)
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI (CISAL)
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (CISL)
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI (CONFSAL)
FEDERMANAGER – ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
UNIONE GENERALE DEL LAVORO (UGL)
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (UIL)

PER I DATORI DI LAVORO

ARTIGIANATO TREVIGIANO - CASARTIGIANI TREVISO
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
CONFAGRICOLTURA TREVISO
CONFARTIGIANATO DELLA MARCA TREVIGIANA
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO
CONFESERCENTI
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI
UNASCOM
UNINDUSTRIA
UNIONE GENERALE COLTIVATORI

PER I LAVORATORI AUTONOMI

ARTIGIANATO TREVIGIANO - CASARTIGIANI TREVISO
CONFARTIGIANATO DELLA MARCA TREVIGIANA
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO
CONFESERCENTI
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI
UNASCOM

UNIONE GENERALE COLTIVATORI

CONSIDERATO che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette Organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;
che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) attività svolte in favore degli iscritti/associati (partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro, etc.)

CONSIDERATO che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni risultano più rappresentative le seguenti Organizzazioni Sindacali:

PER I LAVORATORI DIPENDENTI

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (CISL)
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA LAVORATORI (CGIL)
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (UIL)
UNIONE GENERALE DEL LAVORO (UGL)
FEDERMANAGER – ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI

PER I DATORI DI LAVORO

CONFAGRICOLTURA TREVISO
UNINDUSTRIA (CONFINDUSTRIA)
UNASCOM (CONFCOMMERCIO)

PER I LAVORATORI AUTONOMI

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI
CONFARTIGIANATO DELLA MARCA TREVIGIANA (CONFARTIGIANATO)
UNASCOM (CONFCOMMERCIO)

VISTE le designazioni dei propri rappresentanti effettuate dalle succitate Organizzazioni Sindacali,

DECRETA

Il Comitato Provinciale I.N.P.S. è ricostituito come segue:

a) RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

ANTONIAZZI Luciano	designato dalla	segreteria provinciale	CISL
BUSO Roberto	“	“	“
COLLODET Virginio		“	“
VANZELLA Dino	“	“	“
BETTIN Paolo	“	“	CGIL
GRAZIANO Annunzia	“	“	“
ZANATA Lorenzo	“	“	“
ANTOLE Giancarlo	“	“	UIL
CHECCACCI Roberto	“	“	“
MASARO Pietro	“	da UGL – Venezia	
GASPARETTO Ida	“	da FEDERMANAGER Treviso	

b) RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO

TORRESIN Adriano designato da CONFAGRICOLTURA TREVISO
BOSCARIOL Marzio designato da UNINDUSTRIA TREVISO
COLLEONI Luciano designato da UNASCOM di Treviso

c) RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI AUTONOMI

DE COL Carla designato da Federazione Provinciale Coldiretti
GARIBBO Stefano designato da Confartigianato della Marca Trevigiana
BERTUOLA Luca designato da UNASCOM di Treviso

d) il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso

e) il Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Treviso

f) il Direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Treviso.

Il Comitato composto come sopra, a norma dell’art. 1 del D.P.R. 30.4.1970, n. 639, ha la durata di 4 anni.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Treviso, 26 maggio 2010

Il direttore provinciale reggente: ORLANDI

10A08179
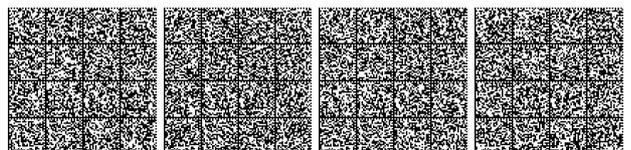
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hejdová Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16 del predetto decreto, concernente la procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto, in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

Visto il titolo III, capo II, del citato decreto legislativo, concernente il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione, e, in particolare, l'art. 18, riguardante l'ambito di applicazione di detto regime generale di riconoscimento;

Visti, altresì, gli articoli 21, 22 e 23 del medesimo decreto, concernenti, rispettivamente, le condizioni per il riconoscimento, le misure compensative ed il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale;

Vista l'istanza, in data 19 marzo 2007, con la quale la sig.ra Hejdová Larisa, nata a Mariupol (Ucraina) il giorno 5 dicembre 1956, cittadina della Repubblica ceca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico denominato «ДИПЛОМ», Ж В n. 683258, conseguito, in data 27 giugno 1981, presso il Primo istituto di medicina «Accademico I.P. Pavlov» di San Pietroburgo (Russia) e riconosciuto equivalente dall'Università «Carlo IV» di Praga (Repubblica ceca), in data 25 settembre 1985, al diploma di laurea in medicina generale rilasciato nella Repubblica ceca dagli istituti universitari statali, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 9 dicembre 2008, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa, ai sensi di quanto disposto dai citati articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

Visto il decreto dirigenziale, emanato, in data 26 febbraio 2009, dalla Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il quale è stata attribuita all'interessata detta misura compensativa, consistente, a scelta dell'istante, nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nell'effettuazione di una prova attitudinale;

Vista la comunicazione via telefax del 6 aprile 2009, con la quale la sig.ra Hejdová Larisa, ai sensi del citato art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento, della durata di tre mesi;

Atteso che detto tirocinio si è svolto, dal 1° dicembre 2009 al 28 febbraio 2010, presso la II facoltà di medicina e chirurgia della «Sapienza - Università di Roma»;

Preso atto della nota dell'8 marzo 2010, con la quale la II facoltà di medicina e chirurgia della «Sapienza - Università di Roma» ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento da parte della sig.ra Hejdová Larisa;

Preso atto della valutazione favorevole in merito al superamento del tirocinio in questione da parte dell'interessata, espressa in detta relazione finale;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale è stato nuovamente istituito il Ministero della salute, scorporandolo dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di medico denominato «ДИПЛОМ», Ж В n. 683258, conseguito, in data 27 giugno 1981, presso il Primo istituto di medicina «Accademico I.P. Pavlov» di San Pietroburgo (Russia), dalla sig.ra Hejdová Larisa, nata a Mariupol (Ucraina) il giorno 5 dicembre 1956, e riconosciuto equivalente dall'Università «Carlo IV» di Praga (Repubblica ceca), in data 25 settembre 1985, al diploma di laurea in medicina generale rilasciato nella Repubblica ceca dagli istituti universitari statali, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

2. La dott.ssa Hejdová Larisa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08502
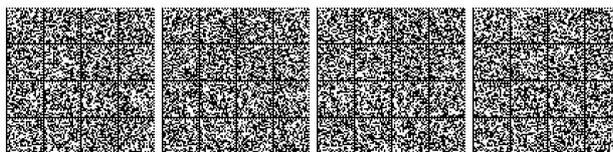
DECRETO 18 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jetty di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thomas Jetty ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «National School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Thomas Jetty, nata a Chellarkovil-Kerala (India) il giorno 26 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Thomas Jetty è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08187

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ephrem Leena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero , e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ephrem Leena ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing and Midwifer, conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di General Nursing and Midwifer, conseguito nell'anno 2007 presso la Aparna School of Nursing di Tirupati (India) dalla sig.ra Ephrem Leena, nat a Kattappana-Kerala (India) il giorno 9 dicembre 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Ephem Leena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08218

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Peppathiyil Joy Gilson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Peppathiyil Joy Gilson ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing and Psychiatric Nursing, conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di General Nursing and Psychiatric Nursing, conseguito nell'anno 2003 presso la East West School of Nursing di Bangalore (India) dal sig. Peppathiyil Joy Gilson, nato Vannapuram-Kerala (India) il giorno 18 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Peppathiyil Joy Gilson è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08219

DECRETO 22 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chattukulam Baby Sibi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chattukulam Baby Sibi ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing and Midwifery, conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di General Nursing and Midwifery, conseguito nell'anno 2002 presso la Faran School of Nursing di Bangalore (India) dalla sig.ra Chattukulam Baby Sibi, nata Thazhoor-Kerala (India) il giorno 24 gennaio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Chattukulam Baby Sibi, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08220

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 giugno 2010.

Rettifica del responsabile della conservazione in purezza di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Rettifica del responsabile della conservazione in purezza di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale.

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 9878 del 30 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 29 maggio 2010, con il quale è stata iscritta, tra l'altro, la varietà di Loglio perenne «Natasha» alla quale è stata assegnata quale responsabile della conservazione in purezza la società Pure Seed Testing Inc.;

Ritenuta la necessità, a seguito di ulteriore verifica, di modificare il citato decreto ministeriale n. 9878 del 30 aprile 2010, all'articolo unico, per la parte relativa all'indicazione del nominativo del responsabile della conservazione in purezza della varietà di Loglio perenne «Natasha»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione del responsabile della conservazione in purezza della varietà di Loglio perenne «Natasha», di cui all'articolo unico del decreto ministeriale n. 9878 del 30 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 29 maggio 2010, è modificata da «Pure Seed Testing Inc.» a «Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A08278

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 giugno 2010.

Riclassificazione del medicinale «Atropina Solfato Bil» (atropina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1781/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ATROPINA SOLFATO BIL;

Vista la domanda con la quale la ditta BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del 11 e 12 maggio 2010;

Vista la deliberazione n. 14 del 25 maggio 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ATROPINA SOLFATO BIL (atropina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione 5 fiale 0,5 mg/1 ml;

A.I.C. n. 031869011 (in base 10), 0YDL2M (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,81;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,39;

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ATROPINA SOLFATO BIL (atropina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica."RR".

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2010

Il direttore generale: RASI

10A08388

DETERMINAZIONE 30 giugno 2010.

Riclassificazione del medicinale «Ciprofloxacina Baxter» (ciprofloxacina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1782/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Baxter S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Ciprofloxacina Baxter;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto l'aggiornamento della classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ciprofloxacina Baxter;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 27/28 aprile 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CIPROFLOXACINA BAXTER (ciprofloxacina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: REDIBAG 2 mg/ml soluzione per infusione 1 sacca di plastica poliolefinica da 100 ml;

AIC n. 038266019/M (in base 10) 14HT53 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,95;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,77.

Confezione: REDIBAG 2 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche di plastica poliolefinica da 100 ml;

AIC n. 038266021/M (in base 10) 14HT55 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 89,05;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 147,71.

Confezione: REDIBAG 2 mg/ml soluzione per infusione 20 sacche di plastica poliolefinica da 100 ml;

AIC N. 038266033/M (in base 10) 14HT5K (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 179,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 295,42.

Confezione: REDIBAG 2 mg/ml soluzione per infusione 20 sacche di plastica poliolefinica da 200 ml;

AIC N. 038266045/M (in base 10) 14HT5X (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,35;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 33,59.

Confezione: REDIBAG 2 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche di plastica poliolefinica da 200 ml;

AIC N. 038266058/M (in base 10) 14HT6B (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 203,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 335,86.

Confezione: REDIBAG 2 mg/ml soluzione per infusione 20 sacche di plastica poliolefinica da 200 ml;

AIC n. 038266060/M (in base 10) 14HT6D (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 407,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 671,72.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ciprofloxacina Baxter (ciprofloxacina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2010

Il direttore generale: RASI

10A08386

DETERMINAZIONE 30 giugno 2010.

Riclassificazione del medicinale «Ventavis» (iloprost), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C n. 1783/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Bayer Schering Pharma AG è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Ventavis (iloprost);

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto l'aggiornamento della classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ventavis;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 27/28 aprile 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VENTAVIS (iloprost); nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 10 mcg/ml - soluzione per nebulizzatore - uso inalatorio-fiala (vetro) 2 ml 3x30 fiale;

AIC n. 036019040/M (in base 10) 12C6V0 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2700,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4456,11;

Sconto obbligatorio del 13,5%, sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ventavis (iloprost); è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2010

Il direttore generale: RASI

10A08387

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 3 giugno 2010.

Procedimento per il rilascio del nulla osta a nuova attestazione di qualificazione SOA su istanza dell'impresa cui sia stata dichiarata decaduta l'attestazione a seguito di accertamento di false dichiarazioni; indicazioni interpretative dell'articolo 17, comma 1, lett. *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. (Determinazione n. 3).

Premessa

Con determinazione n. 6 del 15 novembre 2006 l'Autorità ha fornito indicazioni in ordine al procedimento di controllo sulle attestazioni di qualificazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 16 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e dell'articolo 6, comma 7, lett. m) del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 (d'ora innanzi, il "Codice").

In particolare, con la citata determinazione è stato chiarito che il procedimento di controllo sulle attestazioni mira a verificare che l'attestazione di qualificazione sia stata emessa nel pieno rispetto dei requisiti indicati nel predetto regolamento al fine di evitare l'immissione e la permanenza nel mercato di attestazioni fondate su false documentazioni. Inoltre è stato affermato che nel procedimento *de quo* rileva il fatto oggettivo della mancanza di veridicità dei documenti prodotti in sede di qualificazione e che tale circostanza, idonea ad incidere sul requisito di affidabilità professionale, comporta la decadenza dell'attestazione (così anche TAR Lazio, sez. III, 29 dicembre 2006, n.16399). E' stato poi precisato che la restituzione dell'attestazione di qualificazione alla SOA emittente non arresta il relativo procedimento di controllo, che deve concludersi con un accertamento in ordine alla veridicità della documentazione presentata dall'impresa.
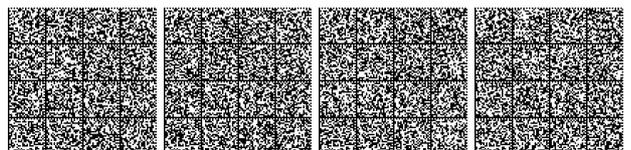
L'Autorità ha tuttavia evidenziato che la ricerca in ordine alla non imputabilità soggettiva dell'alterazione documentale o alla buona fede nelle dichiarazioni rese dall'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista rilevanza ai fini del rilascio di nuova attestazione. Ciò in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lett. m), del d.P.R. n. 34 del 2000, sussisterà il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (così anche Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2005, n.129).

Analogamente va considerata la situazione dell'impresa nel caso in cui la SOA, nell'ambito dell'istruttoria necessaria per la verifica dei requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 34/2000, abbia riscontrato la falsità dei documenti prodotti ed abbia perciò negato il rilascio dell'attestato.

Con la presente determinazione l'Autorità intende stabilire le regole del procedimento per il nulla osta al rilascio di nuova attestazione da parte delle SOA a seguito di istanza dell'impresa cui sia stata dichiarata decaduta l'attestazione per falsa dichiarazione o cui sia stata negata l'attestazione per gli stessi motivi.

1. *Durata del periodo di interdizione*

L'articolo 17 del d.P.R. n. 34/2000, recante i requisiti di ordine generale necessari ai fini della qualificazione per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, alla lett. m) stabilisce il divieto ad ottenere l'attestazione per le imprese che abbiano fornito dichiarazioni o documentazione non veritiere in sede di qualificazione, senza alcun limite temporale. L'Autorità ha suggerito al riguardo un'indicazione in via interpretativa (cfr. determinazioni n. 16/23-2001, n. 6/2004, n. 1/2005), ritenendo che, in analogia con la fattispecie di cui all'articolo 75 del d.P.R. n.554/1999 (oggi articolo 38 del Codice), la sanzione interdittiva alla qualificazione operi per il periodo di un anno dall'inserimento nel casellario informatico della notizia della falsa dichiarazione. Ciò in quanto la preclusione *sine die* all'attestazione – il cui possesso è condizione necessaria nel nostro ordinamento per la realizzazione di lavori pubblici – senza possibilità per l'impresa di ottenere una nuova attestazione, risulterebbe contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, oltre a comportare un ingiustificato differente apprezzamento del medesimo fatto laddove si consideri che l'articolo 75, comma 1, lett. h) del d.P.R. n. 554/1999 ed ora l'articolo 38,

comma 1, lett. h) del Codice, prevedono espressamente la durata annuale con riferimento alla sanzione interdittiva dalla partecipazione alle gare d'appalto in caso di falsa dichiarazione, resa dai concorrenti, sulle condizioni rilevanti per la partecipazione stessa.

L'interpretazione proposta dall'Autorità dell'articolo 17 del d.P.R. n. 34/2000, non contestata dal giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio, sez. III, n. 6622/2006), trova ulteriore conforto anche nelle disposizioni in materia di qualificazione contenute nelle previsioni del regolamento di attuazione del Codice, *ex* articolo 5 del d.lgs. n.163/2006. In particolare, agli articoli 78 e 79 di tale disciplina è previsto che, in caso di mancato rilascio o decadenza dell'attestazione per falsa documentazione, con riguardo sia ai requisiti di ordine generale sia ai requisiti di ordine speciale, l'effetto interdittivo al conseguimento di un nuovo attestato è limitato ad un anno dall'iscrizione nel casellario dell'informazione relativa al falso, decorso il quale l'iscrizione perde efficacia.

La citata previsione regolamentare costituisce attuazione dell'articolo 40 del Codice, concernente il sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, ove è demandata al regolamento la definizione dei requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38 e costituisce pertanto attuazione anche dell'articolo 38, comma 1, lett. m-*bis*).

La formulazione delle due norme sembrerebbe evidenziare una parziale difformità che può tuttavia trovare una *ratio* tenendo conto delle diverse fattispecie a cui si riferiscono le due disposizioni: l'articolo 38 del Codice concerne la valutazione dei requisiti generali effettuata in sede di ogni singola gara per l'affidamento di tutti i contratti pubblici; l'articolo 17 del d.P.R. n. 34/2000 attiene alla valutazione degli stessi requisiti ai diversi, seppur concorrenti, fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA la quale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria dell'impresa affidataria di lavori pubblici.

Al fine pertanto di evitare il rischio di una irrazionalità del quadro normativo, occorre fornire una lettura coordinata delle due norme: in tal senso la previsione dell'articolo 38 lett. m-*bis*) sarebbe volta a consentire di pubblicizzare a tutte le stazioni appaltanti la notizia della decadenza dell'attestazione e parallelamente ad estendere a tutti gli affidamenti di qualunque contratto ricadente nel Codice la preclusione alla partecipazione (cfr. parere n. 248/2008 "*Se è pacifico, infatti, che non occorre l'attestazione di qualificazione per partecipare alle gare per l'affidamento di servizi, è comunque esigenza primaria del sistema garantire che l'aspirante contraente della p.a. per l'affidamento di un appalto di servizi sia un soggetto moralmente affidabile, che non abbia mai reso dichiarazioni false che hanno condotto alla sospensione o alla revoca dell'attestazione SOA,*
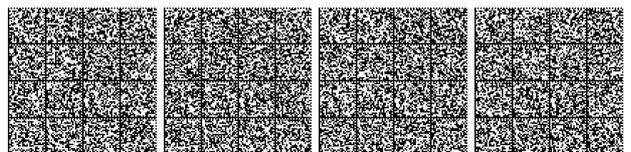
ben potendo verificarsi l'ipotesi che il prestatore di servizi sia in possesso di un attestato di qualificazione SOA"*)*. E' evidente, inoltre, che in virtù dell'articolo 38, comma 1, lett. m-*bis*), il divieto di partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici si estende anche alle gare d'appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, per le quali non è richiesto il possesso dell'attestato SOA.

La previsione dell'articolo 38, comma 1, lett. m-*bis)*, troverebbe una sua *ratio* anche nella particolare natura dell'attestazione di qualificazione che ha un'efficacia prolungata nel tempo e può essere soggetta a rinnovo anche prima della scadenza. Al riguardo, occorre considerare che (come precisato dall'Autorità nella determinazione n. 5/2004) nel casellario informatico sono presenti, oltre alle attestazioni in corso di validità, anche quelle non più valide in quanto sostituite da quelle in corso di validità oppure ritirate o annullate e, quindi, per ogni impresa qualificata è possibile conoscere non solo l'attestazione in corso di validità ma anche lo storico di quelle che non lo sono più.

L'iscrizione nel casellario della decadenza di una determinata attestazione di qualificazione ha la finalità di precisare pertanto che, ai fini della partecipazione, l'operatore non può avvalersi di un'altra attestazione storica anche se non scaduta.

Ciò anche alla luce del fatto che l'attestazione di qualificazione è una "patente" abilitante la quale evidentemente non può essere che una sola. Una duplicazione di attestazioni per i medesimi requisiti contrasterebbe con il principio di certezza del diritto. La rinnovazione dell'attestazione, alla scadenza quinquennale, rappresenta una nuova attestazione e il fatto che essa possa essere chiesta anche prima della scadenza, *ex* articolo 15 del d.P.R. n. 34/2000, per incrementi di classifiche e categorie, conferma che il sistema presuppone l'esistenza di una sola attestazione (*"pertanto deve ritenersi che quando un soggetto ... chiede un'ulteriore attestazione per il riconoscimento degli stessi o di superiori requisiti abilitativi, il rilascio della seconda attestazione costituisce rinuncia* **…** *alla prima secondo il meccanismo del rinnovo dell'attestazione", cfr. TAR Lazio, sez. III, 11 novembre 2009, n. 11088).*

In altri termini con la disposizione dell'articolo 38, comma 1, lett. m-*bis*) il legislatore avrebbe voluto affermare che l'operatore economico per essere abilitato a partecipare alle gare ha sempre bisogno di una nuova attestazione rilasciata in data successiva a quella relativa alla data di inserimento nel casellario della notizia della decadenza dell'attestazione. La nuova attestazione può essere ottenuta o a seguito della "riabilitazione" che l'Autorità, la giurisprudenza ed il regolamento attuativo hanno individuato nel decorso di un periodo di un anno, trascorso il quale l'operatore può
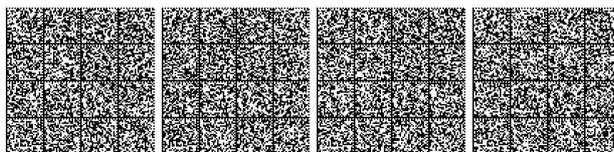
essere riattestato, o nel caso di falso non imputabile, in quanto ricorrerebbe il requisito di ordine generale di cui all'articolo 17, comma 1, lett. m); la non imputabilità deve essere provata dall'interessato (cfr. Tar Lazio, sez. III, 2 febbraio 2009, n. 939).

La ricostruzione del quadro normativo e l'interpretazione offerta risultano maggiormente ragionevoli alla luce degli elementi necessari per la valutazione in ordine alla affidabilità delle imprese. Prospettare infatti un'interpretazione dell'articolo 38, comma 1 lett. m-*bis)*, ai sensi della quale la produzione di false dichiarazioni o falsa documentazione in sede di qualificazione determina l'interdizione dell'impresa *sine die* dalle gare d'appalto, oltre che contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, comporterebbe un'ingiustificata disparità di valutazione per un medesimo fatto (false dichiarazioni) e andrebbe in senso contrario al rilevante ruolo che il decorso del tempo ha nell'apprezzamento della ricorrenza degli altri requisiti generali previsti dall'articolo 38 del Codice, al fine di verificare se l'esame della fattispecie concreta porti a ritenere scarsamente affidabile il soggetto partecipante.

Sulla base delle considerazioni svolte, si è dell'avviso di confermare che – nel caso in cui l'impresa abbia reso dichiarazioni non veritiere in sede di rilascio dell'attestazione di qualificazione – il divieto previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. m), del d.P.R. n. 34/2000 in merito al rilascio dell'attestazione di qualificazione, nonché in merito all'esito positivo della verifica triennale, opera per il periodo di un anno e decorre dalla data di inserimento nel casellario informatico dell'annotazione in ordine alle dichiarazioni non veritiere rese dall'impresa.

Nucleo basilare per l'effetto preclusivo di entrambe le norme - articolo 38, comma 1, lett. m-*bis*) e articolo 17, comma 1, lett. m) - è quindi l'iscrizione nel casellario di apposita annotazione da parte dell'Autorità che pubblicizzi le false dichiarazioni o la produzione di falsa documentazione da parte dell'impresa: dal momento dell'iscrizione decorre infatti il termine di un anno entro il quale ha efficacia la causa di esclusione di cui all'articolo 38 lett. m-bis) ed oltre il quale l'impresa potrà richiedere una nuova attestazione.

Ne consegue che, per quanto riguarda l'ambito relativo alla qualificazione, decorso il termine di un anno dall'inserimento nel casellario informatico *ex* articolo 27 del d.P.R. n. 34/2000 della notizia della decadenza o del diniego dell'attestazione per false dichiarazioni o per la presentazione di falsa documentazione, l'impresa interessata può stipulare con la SOA il contratto di attestazione e conseguire la qualificazione al ricorrere dei presupposti previsti dal d.P.R. 34/2000.

L'effetto preclusivo di un anno all'ottenimento dell'attestazione di qualificazione decorrente dalla
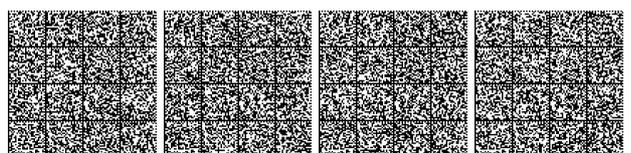
data di inserimento nel casellario informatico dell'informazione in ordine alle decadenza dell'attestazione per dichiarazioni non veritiere può tuttavia venire a cessare a seguito dell'accertamento della non imputabilità; ciò in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. m), del d.P.R. n. 34 del 2000, sussisterà il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Di conseguenza occorre indicare le modalità del procedimento di valutazione dell'imputabilità o meno all'impresa della falsa documentazione prodotta e/o delle dichiarazioni non veritiere rese in fase di qualificazione ed individuare il soggetto deputato ad effettuare tale valutazione.

2. Modalità del procedimento e soggetto deputato a valutare la non imputabilità

Il procedimento per la verifica della "non imputabilità" ha come presupposto l'iscrizione nel casellario della notizia della decadenza o del diniego dell'attestazione per l'avvenuta presentazione di false dichiarazioni e/o documentazioni.

Le imprese nei cui confronti sia stata applicata la decadenza dell'attestato SOA o il diniego dell'attestazione per aver prodotto falsa documentazione o reso dichiarazioni mendaci in fase di qualificazione possono presentare, infatti, istanza per ottenere una nuova attestazione e in tal modo l'impresa che ritenga di non essere responsabile della produzione documentale non veritiera ha la possibilità di tornare ad operare nel settore dei contratti pubblici in un momento anteriore alla scadenza del periodo interdittivo di un anno.

In sede di istanza di nuovo contratto occorrerà che sia l'impresa - in qualità di soggetto interessato ad ottenere il rilascio di una nuova attestazione - a dimostrare la sua totale estraneità alla accertata alterazione documentale e/o falsa dichiarazione, posto che la richiesta di riattestazione implica la necessaria valutazione circa l'eventuale non imputabilità all'impresa della falsa documentazione prodotta e/o delle dichiarazioni non veritiere rese in fase di qualificazione.

La valutazione dell'istanza di non imputabilità è infatti un procedimento distinto rispetto al procedimento di controllo della sussistenza oggettiva del falso, in quanto si basa su presupposti diversi e si svolge, altresì, secondo modalità e criteri di valutazione differenti.
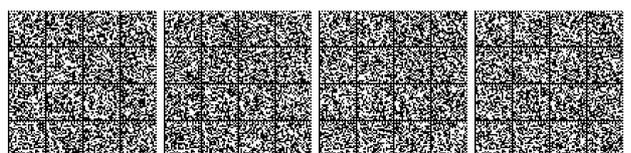
Ragioni di snellezza e di semplificazione consentono, tuttavia, nell'ipotesi in cui il procedimento di valutazione e di accertamento del falso in termini oggettivi venga istruito dall'Autorità, di rendere contestuale lo svolgimento di entrambi i procedimenti qualora l'impresa, con apposita istanza, chieda che, in caso di accertamento della non veridicità dei documenti prodotti ai fini dell'attestazione e conseguente dichiarazione di decadenza dell'attestato, sia valutata altresì la non imputabilità della falsa documentazione nei propri confronti. In un'ottica di economicità procedimentale, la decisione in merito alla eventuale non imputabilità del falso, da adottare contestualmente alla dichiarazione di decadenza dell'attestazione e solo in presenza di tutti gli elementi utili ai fini di una compiuta valutazione della singola fattispecie, consentirebbe all'impresa istante di poter stipulare un nuovo contratto di attestazione senza dover attendere l'anno di interdizione.

L'istanza di riattestazione dà quindi luogo ad un procedimento "di secondo grado" diretto a valutare la non imputabilità all'impresa della accertata falsità di documenti e/o dichiarazioni. Si ritiene che il soggetto legittimato a compiere tale valutazione sia necessariamente l'Autorità nella sua veste di organo terzo e imparziale, in virtù del suo ruolo di garante dell'efficienza e corretto funzionamento del mercato, nonché della funzione di vigilanza sul sistema di qualificazione. L'Autorità è dunque destinataria delle istanze di nuova attestazione e svolge il procedimento in contraddittorio sia con l'impresa interessata sia con la SOA che ha rilasciato l'attestazione poi decaduta.

Laddove il procedimento avviato dall'Autorità si concluda con l'insussistenza dell'imputabilità, ne sarà data pubblicità nel casellario informatico.

3. *Nozione di imputabilità*

Occorre ora definire il concetto di "imputabilità della falsa attestazione".

Al riguardo si ritiene che l'imputabilità all'impresa della falsità documentale, che preclude, prima del decorso di un anno, il conseguimento di una nuova attestazione, deve essere intesa in termini di riferibilità soggettiva e oggettiva del fatto all'impresa che ha compiuto l'azione con violazione degli ordinari parametri dei doveri di diligenza.

L'impresa quale persona giuridica agisce peraltro per mezzo dei suoi organi, con i quali è in rapporto di immedesimazione funzionale ed organica. E dunque, i soggetti rappresentativi dell'impresa, particolarmente quando sono posti in posizione apicale nella sua struttura organizzativa ed operativa, impersonano l'impresa stessa, di modo che la colpevolezza di tali

soggetti nella commissione di determinati fatti comportanti misure sanzionatorie amministrative è ad un tempo colpevolezza personale del soggetto persona fisica che materialmente ha commesso il fatto e colpevolezza "organizzatoria" dell'impresa nella cui sfera ricadono le conseguenze del fatto.

Nel caso di fatti antigiuridici ricollegabili alla condotta di soggetti posti in posizione organica apicale, per i quali pienamente opera il principio di identificazione dell'organo con la persona giuridica di riferimento, l'imputazione del fatto all'impresa è da valutare con particolare rigore. Con riguardo ai fatti commessi dai dipendenti l'ente è amministrativamente responsabile delle false dichiarazioni rese dai medesimi nel caso in cui il comportamento sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; tale inosservanza resta esclusa, insieme alla responsabilità, se l'ente dimostri di avere adottato ed attuato in modo efficace, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire fatti della specie di quello verificatosi.

Il modello strutturale dell'impresa deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede, pertanto, il possesso di una serie di caratteristiche funzionali e strutturali quali: una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso modello ove siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; ovvero un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La circostanza che la produzione documentale non veritiera sia riferibile al precedente amministratore della società, al quale, proprio per questo, sia stato revocato il mandato e che si sia poi, comunque, dimesso dalla carica, non è sufficiente ad escludere la imputabilità all'impresa degli atti compiuti da detto amministratore.

Analoga considerazione in ordine alla riferibilità all'impresa deve essere svolta anche qualora essa si avvalga, nei rapporti con la pubblica amministrazione, di un soggetto terzo, estraneo alla propria organizzazione stabile, in quanto rileva unicamente il fatto che, a seguito della valutazione da parte dell'impresa dell'opportunità di ricorrere ad un professionista esterno per l'espletamento di determinati compiti, il terzo sia formalmente qualificato ad agire per conto e nell'interesse della stessa (così anche TAR Lazio, sez III, 29 aprile 2010, n. 8809). L'impresa non è dunque esonerata – neanche in tale ipotesi - dal controllare le modalità con cui è svolto l'incarico, attese le conseguenze ricollegabili agli atti posti in essere dal soggetto terzo.
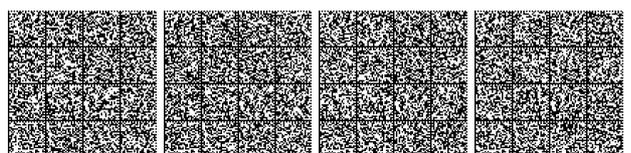
In sostanza l'imputabilità all'impresa di una produzione documentale non veritiera utilizzata ai fini del conseguimento da parte dell'impresa stessa di un'attestazione SOA può essere esclusa solo quando la falsità sia stata prodotta da soggetti terzi totalmente estranei all'impresa e sempre che la falsità medesima sia maturata al di fuori di ogni possibile controllo da parte della stessa, verificabile alla stregua degli ordinari parametri di diligenza richiesti. Non si deve far riferimento ad una nozione soggettiva di colpa, ma ad una nozione oggettiva per cui la colpa consiste nell'inosservanza della normale diligenza, intesa come sforzo volitivo e tecnico da parametrare ad obiettivi canoni sociali e professionali di condotta (così anche TAR Lazio, sez. III, n.8809/2010 cit.).

Ulteriori e diverse interpretazioni del concetto di imputabilità rischiano di produrre effetti distorsivi della norma. In particolare, la tesi favorevole ad esprimere l'imputabilità dell'impresa in termini esclusivamente penali, facendo coincidere la responsabilità effettiva con la pronuncia di una sentenza di condanna definitiva da parte del giudice penale (pronuncia che spesso interviene in esito ai processi nei diversi grado di appello), condurrebbe ad integrare gli estremi di cui all'articolo 17, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 34/2000 [sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna per reati incidenti sulla moralità professionale dell'impresa], che configura diversa ed ulteriore ipotesi di preclusione al conseguimento dell'attestato di qualificazione. Inoltre, l'attesa dell'accertamento in via definitiva del falso e della colpevolezza dell'autore della dichiarazione da parte dell'autorità penale trova il suo limite nell'assenza di una previsione, nel procedimento amministrativo, circa la pregiudizialità necessaria dell'azione penale rispetto a quella amministrativa (così anche Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, n.122; TAR Lazio, sez. III, 18 aprile 2007, n.3389), la quale è volta a tutelare tempestivamente l'interesse pubblico.

La riferibilità all'impresa della falsa dichiarazione e/o falsa documentazione richiede un'indagine caso per caso, con un livello di approfondimento tale da giungere ad un ragionevole giudizio di responsabilità dell'impresa nel senso della riconducibilità del falso alla sfera volitiva o cognitiva dell'imprenditore.

4. *Responsabilità del cessionario per false dichiarazioni rese dall'impresa cedente e/o per la produzione di falsa documentazione riferibile all'impresa cedente*

L'articolo 15, comma 9, del d.P.R. n. 34/2000 ammette per l'ipotesi di trasferimento di azienda o di

un ramo di essa, la possibilità, per l'impresa subentrante, di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti dal cedente, eventualmente cumulandoli.
Frequentemente si è verificato che l'impresa cessionaria, attestata, ha imputato la responsabilità dei falsi alla cedente e, in tal caso, occorre valutare se possa considerarsi fatto idoneo alla insussistenza della responsabilità dell'impresa l'ipotesi di cessione d'azienda.

Nella fattispecie al cessionario d'azienda non potrà essere addebitata, ai fini della qualificazione, la produzione di falsa documentazione proveniente dal cedente, qualora lo stesso cessionario dimostri l'impossibilità di rilevare il falso con l'uso dell'ordinaria diligenza. In sostanza la non imputabilità potrà escludersi non solo nei casi di collegamento societario, peraltro da valutarsi secondo i ricordati criteri di collegamento strutturale e funzionale, ma in tutte le ipotesi in cui la falsità sia agevolmente rilevabile da parte del cessionario.

Si conferma, inoltre, quanto già affermato nella determinazione n. 5 del 2003 per l'ipotesi di richiesta di qualificazione di un'impresa che si avvalga dei requisiti di altra impresa cui sia stata annullata o dichiarata decaduta l'attestazione SOA, durante l'anno di interdizione dalla partecipazione alle gare e dalla stipula di un nuovo contratto di attestazione. In particolare, evidenti ragioni di garanzia della effettività della sanzione costituita dall'annullamento dell'attestazione SOA impongono di estendere il divieto di acquisire la qualificazione durante l'anno di interdizione dalle gare e dalla stipula di un nuovo contratto di attestazione anche alle imprese cessionarie, conferitarie, locatarie, ecc., di azienda o di ramo proveniente dall'impresa direttamente colpita dall'annullamento dell'attestazione.

Tale estensione del divieto opera nel senso di impedire che l'impresa avente causa si qualifichi, in tutto o in parte, utilizzando requisiti di ordine speciale posseduti originariamente dall'impresa dante causa colpita dall'interdizione. Gli organismi di attestazione, al fine di verificare l'operatività del divieto, oltre a consultare il casellario per riscontrare la presenza a carico della cedente di eventuali annotazioni di decadenza dell'attestato per falsa documentazione, dovranno accertare, con l'utilizzo dei supporti informatici o presso la SOA della cedente, che non sia stato avviato il procedimento *ex* articolo 40, comma 9-*ter* del Codice. Tale verifica deve risultare agli atti del fascicolo contenente tutta la documentazione relativa all'attestazione dell'impresa anche mediante la stampa dell'avvenuta consultazione degli archivi informatici. Il medesimo divieto, invece, non opera qualora la qualificazione dell'impresa avente causa si fondi esclusivamente sui requisiti originariamente maturati in capo a quest'ultima, senza alcun apporto, quindi, da parte dell'impresa direttamente colpita dal provvedimento di annullamento dell'attestazione.

5. *Contenuti dell'istanza per il rilascio del nulla osta ai fini di una nuova attestazione*

L'istanza può essere presentata all'Autorità dal legale rappresentante dell'impresa, ovvero dal procuratore munito di mandato risultante dalla stessa istanza, che intenda stipulare un nuovo contratto di attestazione solo dopo aver ricevuto il provvedimento di decadenza dell'attestazione per falsa dichiarazione e/o falsa documentazione e la relativa comunicazione di annotazione nel casellario informatico, salvo i casi di contestualità dei due procedimenti.
L'impresa, a pena di improcedibilità, deve corredare l'istanza con ogni documentazione idonea a comprovare l'estraneità alla alterazione documentale e l'impossibilità della stessa di conoscere la falsità della documentazione o della dichiarazione con l'uso della normale diligenza.

L'impresa cessionaria deve corredare la propria istanza di nuovo contratto di attestazione della documentazione ritenuta utile a dimostrare la propria non imputabilità e l'estraneità alle falsità riconducibili alla cedente, nonché della seguente ulteriore documentazione richiesta a pena di improcedibilità:

1) atto di cessione regolarmente registrato presso la Camera di Commercio;
2) documento consistente in atto allegato alla cessione o relazione giurata da cui risultino, laddove non esplicitamente dettagliati nell'atto di cessione, i requisiti materiali (attrezzature, immobili, personale, direttore tecnico, ecc.) e immateriali acquisiti e la loro consistenza economica, nonché il prezzo pattuito e la prova dell'avvenuto pagamento, con eventuale documentazione a corredo;
3) atto pubblico richiesto a pena di nullità, con indicazione degli elementi suindicati in quanto compatibili con la natura dell'atto, in caso di donazione di azienda;
4) relazione da cui risulti la consistenza dell'impresa prima dell'acquisizione del ramo d'azienda;
5) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti l'esistenza/inesistenza di situazioni di controllo o di collegamento o di qualsiasi altro legame, diretto o indiretto, con l'impresa cedente (specificando, in caso affermativo, in cosa si concretizzi il collegamento o il legame con il soggetto cedente e perché lo si ritenga ininfluente);
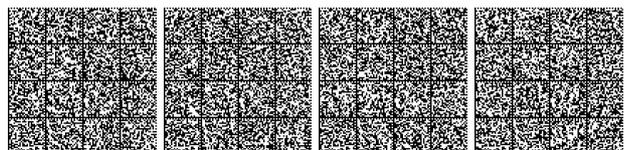
6) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo n. 47 del d.P.R. n. 445/2000, del legale rappresentante e del direttore tecnico nonché dei soci, in merito allo stato di famiglia, con indicazione del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle;
7) visura camerale storica dell'impresa cessionaria.

L'Autorità, acquisita la documentazione richiesta a pena di improcedibilità, comunica all'impresa e alla SOA l'avvio del procedimento. La documentazione a corredo dell'istanza non fa venire meno la facoltà dell'Autorità di chiedere ulteriori integrazioni o chiarimenti in ragione di specifiche esigenze inerenti l'istruttoria.

Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

Ritiene che

1. decorso il termine di un anno dall'inserimento nel casellario della notizia della decadenza o del diniego dell'attestazione per false dichiarazioni o per la presentazione di falsa documentazione, l'impresa interessata può attestarsi al ricorrere dei presupposti previsti per il rilascio dell'attestazione di qualificazione;
2. l'Autorità, in quanto organo terzo ed imparziale, è il soggetto deputato a ricevere e valutare l'istanza dell'impresa cui sia stata dichiarata decaduta o negata l'attestazione di qualificazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o reso dichiarazioni mendaci, volta al rilascio del nulla osta al fine di ottenere una nuova attestazione;
3. l'accertamento in merito alla non riferibilità all'impresa del falso tiene conto della nozione civilistica di imputabilità, assumendo rilievo la commissione del fatto con violazione degli ordinari parametri di diligenza; in tal senso, l'impresa è responsabile degli atti posti in essere da soggetti rappresentativi della stessa o da suoi dipendenti o da soggetti terzi formalmente qualificati ad agire per conto e nell'interesse dell'impresa, come specificato nella presente determinazione;
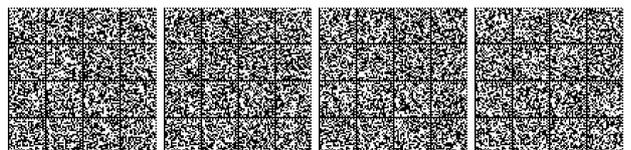
4. in caso di trasferimento di azienda o di un ramo di essa, la verifica è volta ad accertare la non imputabilità al soggetto cessionario della falsa documentazione riconducibile al soggetto cedente o la buona fede dell'impresa cessionaria nell'utilizzo dei requisiti dell'impresa cedente;
5. si conferma il divieto stabilito con la determinazione n.5/2003 per effetto del quale non e' ammissibile la qualificazione di un'impresa che utilizzi i requisiti di altra impresa cui sia stata dichiarata decaduta l'attestazione SOA, durante l'anno di interdizione dalla partecipazione alle gare e dalla stipula di un nuovo contratto di attestazione, fatto salvo l'avvenuto accertamento della non imputabilità in capo all'impresa cessionaria;
6. gli organismi di attestazione, al fine di verificare l'operatività del divieto di cui al precedente punto 5, oltre a consultare il Casellario per riscontrare la presenza a carico della cedente di eventuali annotazioni di decadenza dell'attestato per falsa documentazione, dovranno accertare, con l'utilizzo dei supporti informatici o presso la SOA della cedente, che non sia stato avviato il procedimento ex art. 40, comma 9-ter del Codice. Tale verifica deve risultare agli atti del fascicolo contenente tutta la documentazione relativa all'attestazione dell'impresa.

Roma , 3 giugno 2010

Il Presidente: GIAMPAOLINO

Il relatore: CALANDRA

10A08438

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 1° luglio 2010.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale dell'INPS di Udine. (Determinazione n. 2010/5198).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO COLLOCAMENTO E FORMAZIONE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle province in materia di politica del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 1359 del 28 febbraio 2007 del dirigente delle Direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, ora Direzione d'area lavoro, welfare e sviluppo socio-economico, con la quale è stato rinnovato il comitato provinciale dell'INPS di Udine per la durata di anni quattro;

Vista la nota dell'UGL - Unione territoriale del lavoro di Udine del 21 giugno 2010, pervenuta in data 23 giugno 2010, prot. n. 81626/2010, con la quale si richiede la sostituzione del rappresentante dei lavoratori dipendenti in seno al comitato provinciale INPS di Udine, con l'indicazione del sig. Gianfranco Bruni;

Verificato che, allo stato, il rappresentante dei lavoratori dipendenti UGL - Unione territoriale del lavoro di Udine, in seno al comitato provinciale INPS di Udine, risulta essere il sig. Carlo Bredeon, come da determinazione n. 1359/2007, sopra richiamata;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1. Di provvedere alla sostituzione del sig. Carlo Bredeon, rappresentante dei lavoratori dipendenti UGL - Unione territoriale del lavoro di Udine, in seno al comitato provinciale INPS di Udine, con il sig. Gianfranco Bruni.

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Udine, 1° luglio 2010

Il dirigente: DAMELE

10A08454

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al valore e al merito delle Forze armate

Con il decreto ministeriale n. 5 datato 4 dicembre 2009, e stata concessa al Tenente di vascello CARTA Emanuele, nato il 20 gennaio 1975 a Roma, la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione :

“2° Pilota di un velivolo in forza al 3° Gruppo elicotteri di Catania, con eccellente perizia e professionalità interveniva nelle operazioni di soccorso ad un’imbarcazione a vela alla deriva nelle acque al largo di Malta. Nel corso dell’operazione dimostrava spiccato senso del dovere coadiuvando il proprio capo equipaggio nel trarre in salvo i naufraghi, duramente provati dalle avverse condizioni meteorologiche. L’operazione rivelava fredda lucidità, intrepido coraggio e spiccate doti professionali nel condurre ogni singola fase del recupero. Il sentimento di fiducia e serenità trasmesso all’equipaggio dell’imbarcazione nonché l’ineccepibile modo di operare sono espressioni di attaccamento ai valori della Forza armata ed ai nobili sentimenti di solidarietà”.
Canale di Malta, 24 gennaio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 6 datato 4 dicembre 2009, e stata concessa al Tenente di vascello DEL VECCHIO Frederic, nato il 18 agosto 1970 a Cervia (RA), la medaglia d’argento al merito di Marina con la seguente motivazione :
“Capo equipaggio di un velivolo in forza al 3° Gruppo elicotteri di Catania che con eccellente perizia e professionalità, nonostante le avverse condizioni meterorologiche, prestava soccorso ad un’imbarcazione a vela alla deriva a largo dell’isola di Malta, traendo in salvo due dei tre componenti l’equipaggio dell’imbarcazione che oramai disperavano della propria sorte. L’operazione rilevava fredda lucidità, intrepido coraggio e brillante professionalità da parte del Capo equipaggio nel condurre ogni singola fase del recupero. Il sentimento di fiducia e serenità trasmesso all’equipaggio dell’imbarcazione è il riconoscimento oggettivo dell’ineccepibile modo di operare che rende orgogliosa la Forza armata dei propri uomini”.
Canale di Malta, 24 gennaio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 7 datato 4 dicembre 2009, e stata concessa al Sergente specialista del sistema di combattimento/radiotelegrafista MIRABELLA Francesco, nato il 15 gennaio 1977 a Catania, la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione :
“Operatore di volo/recupero naufrago di un equipaggio in forza al 3° Gruppo elicotteri di Catania, ricevuta notizia della necessità di decollare rapidamente per soccorrere il personale di un’imbarcazione alla deriva, approntava in tempi ridottissimi l’elicottero. Giunto sul luogo dell’intervento eseguiva prontamente le istruzioni del capo equipaggio e si predisponeva all’eventuale lancio in mare per il recupero dei naufraghi, pur nelle pericolose e proibitive condizioni meteorologiche. Collaborava successivamente con il medico di bordo nel fornire la prima assistenza medica e psicologica ai naufraghi traumatizzati ed infreddoliti. La sua pronta collaborazione a bordo ha permesso la corretta applicazione delle tecniche di ricerca e soccorso ed il diretto salvataggio di due dei tre componenti dell’equipaggio dell’imbarcazione in difficoltà che ormai disperavano della propria sorte. L’operazione rivelava fredda lucidità, intrepido coraggio e spiccate doti professionali nel condurre ogni singola fase del recupero. Il sentimento di fiducia e serenità trasmesso all’equipaggio dell’imbarcazione è il riconoscimento oggettivo dell’ineccepibile modo di operare del Sottufficiale, motivo dell’orgoglio che la Forza armata nutre per il proprio personale”.
Canale di Malta, 24 gennaio 2008.
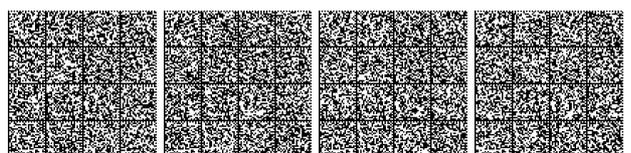
Con il decreto ministeriale n. 12 in data 9 febbraio 2010 al Tenente di vascello MARTINIS GON Lorenzo, nato il 6 agosto 1971 a Gorizia, è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione:

"Ufficiale incursore di Marina, comandante di un distaccamento operativo in Afghanistan, nel corso di un intenso ciclo operativo poneva in luce ottime capacità di comando, competenza tecnico-professionale, senso del dovere e spirito di iniziativa. In particolare, durante lo svolgimento di un'operazione in una zona caratterizzata dalla presenza di insorti filo talebani, il suo distaccamento operativo veniva attaccato da elementi ostili con fuoco di armi portatili. Nell'occasione l'ufficiale, tempestivamente e grazie alla lucida valutazione degli eventi, gestiva la risposta del fuoco e conduceva in modo esemplare lo sganciamento dell'unità su un'area sicura, dove si adoperava per far prestare le prime cure al personale ferito durante lo scontro. Successivamente, coordinandosi con i rinforzi sopraggiunti ed assumendone il comando, permetteva l'esfiltrazione di tutta la forza sulla base di Herat. Splendido esempio di ufficiale incursore che con il suo coraggio, il suo comportamento sempre esemplare e con il suo spiccato senso del dovere, ha contribuito al pieno successo della missione e ad accrescere il prestigio delle forze speciali, dando lustro alla Marina ed alle Forze armate italiane in ambito internazionale".
Herat, 19 aprile 2007.

Con il decreto presidenziale n. 6 in data 30 marzo 2010 al Sottocapo incursore/istruttore marinaresco educatore fisico ADILETTA Alfonso, nato il 2 marzo 1983 a Latina, è stata concessa la medaglia d'argento al valore di Marina con la seguente motivazione:

"Sottocapo libero dal servizio, veniva richiamato dalle urla della folla che invocava aiuto per due uomini in mare in evidenti difficoltà per le avverse condizioni meteorologiche. Resosi conto della tragedia che stava per consumarsi, con coraggio, altruismo, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo, non lesinando ad esporre a grave pericolo la propria vita, si gettava da un costone roccioso nelle acque tumultuose del mare ed a nuoto raggiungeva e portava in salvo i malcapitati, nonostante le ferite subite nelle concitate fasi del salvataggio. Chiaro esempio di elette virtù marinaresche e civiche che con il proprio comportamento ha contribuito ad accrescere il prestigio della Marina militare in ambito nazionale".
Acque del Tirreno centrale, (promontorio di San Felice Circeo), 8 luglio 2008.

Con il decreto presidenziale n. 13 in data 20 maggio 2010 al Sottocapo di 2ª classe supporto e servizio amministrativo-logistico/furiere logistico Pasquale NERI, nato il 15 ottobre 1979 a Messina, è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina con la seguente motivazione:
"Nel corso di un violento nubifragio che ha colpito la località di Giampilieri (Messina), il Sottocapo NERI, sfidando le avverse condizioni meteorologiche e prodigandosi in un contesto di generale e totale pericolo, soccorreva, con straordinaria perizia, numerose persone mettendole in salvo prima di essere investito da una esplosione che ne provocava la morte. Fulgido esempio di eccezionale coraggio, altruismo, abnegazione e senso del dovere, con il suo eroico ed estremo sacrificio ha dato lustro e prestigio alla Marina militare".
Giampilieri (Messina), 1° ottobre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1014 in data 3 giugno 2010 al Tenente SABBA Antonio, nato il 29 novembre 1977 a Maddaloni (Caserta) è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Ufficiale medico, nel corso di un'aggressione a fuoco perpetrata da forze ostili dirigeva e conduceva prontamente, con coraggio, professionalità e determinazione, le operazioni di soccorso a quattro componenti delle forze di sicurezza afghane colpiti. Grazie al suo provvidenziale intervento, i feriti, uno dei quali affetto da grave emorragia che sarebbe potuta rivelarsi fatale, venivano immediatamente stabilizzati e subito evacuati".
Surobi (Kabul, Afghanistan), 22 marzo 2008.

Con il decreto ministeriale n. 1013 in data 5 maggio 2010 al 7° reggimento NBC di "Cremona" è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Unità dell'Esercito di assoluto valore, ha assolto con eccezionale efficacia e straordinaria capacità molteplici e complessi compiti ad esso affidati nei teatri operativi balcanico, iracheno, afghano e libanese, dimostrando costante esempio di abnegazione, altissimo senso del dovere e incondizionato spirito di sacrificio. Anche sul territorio nazionale, in occasione di eventi di grande risonanza internazionale, il reparto si è distinto per i qualificati concorsi forniti alle autorità militari e civili. Chiaro esempio di reggimento di eccellenza, costituito da personale sorretto da elevate doti umane e da formidabili capacità tecniche, che ha contribuito, in maniera determinante, ad accrescere il prestigio della Forza armata in Italia e all'estero."
Balcani, Vicino e medio oriente e territorio nazionale, 1998 – 2007.

Con il decreto ministeriale n. 1015 in data 5 maggio 2010 al 2° reggimento trasmissioni è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:

"Erede di nobili virtù militari, ha operato, con generosità e ammirevole spirito di sacrificio, senza risparmio di energie, in difficili scenari operativi in Patria e all'estero. Si è prodigato, con eccelsa professionalità, per garantire in ogni circostanza collegamenti affidabili e il puntuale assolvimento delle funzioni di comando e controllo, sia in Patria, nelle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità, sia all'estero, nelle operazioni di sostegno alla pace in tutti i teatri operativi. Unità, costituita da personale dotato di formidabili capacità tecniche e sorretto da eccelse doti umane, che ha contribuito, in maniera determinante, ad accrescere il prestigio della Forza armata in Italia e all'estero."
Balcani, Vicino e medio oriente e territorio nazionale, 1976 – 2007.

Con il decreto presidenziale n. 45 in data 22 maggio 2010 al Maresciallo ordinario (ora maresciallo capo Giuseppe SALLUSTIO, nato il 28 agosto 1970 a San Prisco (Caserta) è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

Informato di una rapina in corso ai danni di un istituto di credito, non esitava, seppur libero dal servizio, a irrompere con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio,

all'interno della banca e ad ingaggiare una violenta colluttazione con uno dei quattro rapinatori armati. Benché accerchiato, fronteggiava la successiva reazione dei complici e, noncurante del pericolo, acconsentiva a deporre l'arma solo per salvaguardare l'incolumità del direttore dell'agenzia nel frattempo preso in ostaggio dai malviventi che, facendosi scudo del malcapitato, si davano a precipitosa fuga. Successivamente, concorreva allo sviluppo delle immediate indagini che consentivano di arrestare tre fuggitivi, liberare l'ostaggio - rimasto illeso - e recuperare l'intera refurtiva, le armi utilizzate e due autovetture rubate. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere".
Cherasco (Cuneo), 10 aprile 2008.

Con il decreto presidenziale n. 2038 in data 14 maggio 2010, al Colonnello CC t. ISSMI Valerio GILDONI, nato il 2 gennaio 1969 a Città di Castello (Perugia) è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare "alla memoria" con la seguente motivazione:

"Con ferma determinazione ed esemplare iniziativa, unitamente ad altri militari, avviava una delicata opera di persuasione nei confronti di un uomo che, in stato di alterazione psichica, si era barricato all'interno della propria abitazione esplodendo un colpo d'arma da fuoco all'indirizzo di una pattuglia di carabinieri precedentemente intervenuta. Resosi conto della situazione di estremo pericolo anche per l'incolumità degli altri presenti, con insigne coraggio e consapevole del grave e manifesto rischio, senza far uso dell'arma in dotazione, non esitava ad avvicinarsi allo squilibrato per stabilire un contatto diretto e convincerlo a desistere, venendo proditoriamente attinto da un colpo di fucile che ne causava la morte. Fulgido esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio".
Nanto (VI), 17 luglio 2009.

Con il decreto presidenziale n. 2039 in data 14 maggio 2010, al Mar. aiut. s. UPS Giovanni FONTANA, nato il 28 marzo 1961 a Maddaloni (Caserta) è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare con la seguente motivazione:
"Con ferma determinazione e felice iniziativa non esitava ad affrontare due pericolosi malviventi armati sorpresi in flagrante rapina ai danni di un distributore di carburanti. Resosi conto della situazione di estremo pericolo per l'incolumità dei presenti, con insigne coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, reagiva prontamente alla minaccia di un rapinatore, ferendolo con l'arma in dotazione e traendolo in arresto. Ingaggiava quindi un violento conflitto a fuoco con il complice che, a sua volta ferito, veniva rintracciato e arrestato presso il locale nosocomio. Fulgido esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere".
Giugliano in Campania (NA), 12 maggio 2009.

10A08181

Sdemanializzazione dell'area demaniale di «Campo Palma», in Augusta

Con decreto interdirettoriale n. 1380-*bis* del 10 luglio 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «area demaniale di Campo Palma», ubicato nel territorio del comune di Augusta (Siracusa), distinto al catasto con le particelle 235 su 1-245 e 643 del foglio di mappa 54, della superficie di mq. 5.283, iscritto tra i beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Marina.

10A08337

Sdemanializzazione dell'immobile «porzione di terreno del poligono TSN di Basse di Stura», in Torino.

Con decreto interdirettoriale n. 1401 del 9 febbraio 2010 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «porzione di terreno del poligono TSN di Basse di Stura», sito nel comune di Torino e riportato al catasto del comune censuario medesimo al foglio 1051, particelle 186, 188, 190,191 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq. 149, iscritto tra i beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa.

10A08338

Declassificazione di tratti di strada militare dell'Isola d'Elba

Con decreto direttoriale n. 1402 dell'8 marzo 2010 è stata disposta la declassificazione dei seguenti tratti di strada militare dell'Isola d'Elba:

tratto 1 - Magazzini - Volterraio - Rio Elba;

tratto 2 - Magazzini - Monte Castello;

tratto 3 - Casa Marchetti - Monte Castello;

tratto 4 - Porto Azzurro (Porto Longone) - Monte Castello;

tratto 5 - Porto Azzurro (Porto Longone) - Monte Castello;

tratto 6 - Troncone «Madonnina - Valle Carene» e troncone «Valle Carene - Colle Reciso» del tratto Madonnina - Valle Carene - Colle Reciso;

tratto 7 - Monte Tambone - Colle San Martino;

tratto 8 - Casa del Papa (Marmi) - Colle San Martino (Colle Reciso) - Casa del Colle (Colle di Procchio);

tratto 9 - Strada di accesso ex Caserma Albereto (attualmente Scuola allieva finanzieri).

10A08339

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Detogesic 10mg/ml».

Provvedimento n. 124 del 22 giugno 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0226/001/II/004.

Specialità medicinale per uso veterinario DETOGESIC 10 MG/ML.

Confezioni: flacone da 10 ml A.I.C. n. 103901017.

Titolare A.I.C.: ditta Vetcare Limited - Kuturmäentie 2 - 25130 Muurla (Finlandia).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II - Aggiunta sito produttivo.

È autorizzata, per la specialità medicinale veterinaria indicata in oggetto, la seguente modifica relativa

all'aggiunta del sito di produzione Laboratorios SYVA S.A., Avda Párroco Pablo Dìez 49-57, 24010 Leòn - Spagna, per tutte le operazioni di produzione del prodotto finito , incluso il rilascio lotti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: immediata.

10A08340

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione ad utilizzare la sorgente «Santo Stefano 2» ex sorgente «Florio»

Con decreto dirigenziale n. 19/A.G.C.15 settore 12 del 22 giugno 2010, la «Sorgenti S. Stefano S.p.a.», è stata autorizzata ad utilizzare, per la produzione e vendita dell'acqua minerale naturale «Santo Stefano», anche la sorgente «Santo Stefano 2» ex sorgente «Florio».

10A08455

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-162) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00